

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 14



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
20 gennaio 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie** ... 1

Regolamento (CE) n. 38/2009 della Commissione, del 19 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 3

Regolamento (CE) n. 39/2009 della Commissione, del 19 gennaio 2009, concernente il rilascio nel 2009 di titoli di importazione per conserve di funghi 5

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie** 7

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

RACCOMANDAZIONI

Commissione

2009/39/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 2008, relativa allo stoccaggio sicuro del mercurio metallico non più utilizzato nell'industria dei cloro-alcali** [notificata con il numero C(2008) 8422] 10

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 37/2009 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Per contrastare con efficacia la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA), è indispensabile che gli Stati membri raccolgano e scambino le informazioni sulle operazioni intracomunitarie il più rapidamente possibile. Prevedere un termine di un mese è la risposta più adeguata a suddetta esigenza, tenuto conto degli esercizi contabili e finanziari delle imprese e degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi delle imprese.

(2) Considerate le modifiche al periodo per la dichiarazione delle operazioni intracomunitarie, apportate dalla direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie ⁽³⁾, è necessario modificare i riferimenti al suddetto periodo nel regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾.

(3) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista per combattere la frode relativa all'IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione in materia dipende dalle informazioni raccolte dagli altri Stati membri, e possono dunque, a motivo dell'impegno necessario da parte di tutti gli Stati membri, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4) Dato che le modifiche previste dal presente regolamento sono necessarie per adeguare il regolamento (CE) n. 1798/2003 alle misure di cui alla direttiva 2008/117/CE, alle quali gli Stati membri devono conformarsi con effetto al 1° gennaio 2010, il presente regolamento deve entrare in vigore alla stessa data.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1798/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è modificato come segue:

1) l'articolo 23, secondo comma è sostituito dal seguente:

«I valori di cui al punto 2), primo comma, sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all'articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.»;

⁽¹⁾ Parere espresso il 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

2) l'articolo 24, secondo comma è sostituito dal seguente:

«I valori di cui al punto 2), primo comma, sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all'articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.»;

3) all'articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a consentire l'accesso ad alcune informazioni a norma degli articoli 23 e 24, essa adempie a tale obbligo

al più presto e, comunque, entro un mese dalla fine del periodo al quale le informazioni si riferiscono.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla banca dati nelle circostanze previste dall'articolo 22, l'accesso a tali ulteriori informazioni viene autorizzato al più presto e comunque entro il mese successivo al periodo durante il quale esse sono state raccolte.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio
La presidente
R. BACHELOT-NARQUIN

REGOLAMENTO (CE) N. 38/2009 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	147,8
	JO	75,8
	MA	42,0
	TN	134,4
	TR	131,8
	ZZ	106,4
0707 00 05	JO	155,5
	MA	108,6
	TR	158,0
	ZZ	140,7
0709 90 70	MA	162,4
	TR	170,8
	ZZ	166,6
0805 10 20	EG	47,5
	IL	56,1
	MA	62,3
	TN	50,2
	TR	61,6
	ZZ	55,5
0805 20 10	MA	77,8
	TR	58,0
	ZZ	67,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	63,0
	EG	96,8
	IL	65,6
	JM	95,1
	TR	88,6
	ZZ	81,8
0805 50 10	MA	67,1
	TR	51,9
	ZZ	59,5
0808 10 80	CN	64,7
	MK	32,6
	TR	67,5
	US	109,6
	ZZ	68,6
0808 20 50	CN	71,5
	KR	148,7
	TR	97,0
	US	114,6
	ZZ	108,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 39/2009 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2009****concernente il rilascio nel 2009 di titoli di importazione per conserve di funghi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli da parte di importatori tradizionali e/o nuovi importatori tra il 2 e l'8 gennaio 2009, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'impor-

tazione di conserve di funghi dai paesi terzi ⁽³⁾, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di altri paesi.

- (2) È pertanto necessario stabilire in che misura sia possibile soddisfare le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 15 gennaio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 tra il 2 e l'8 gennaio 2009 e trasmesse alla Commissione entro il 15 gennaio 2009 sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91.

ALLEGATO

Origine dei prodotti	Percentuale di attribuzione	
	Cina	Paesi terzi diversi dalla Cina
— Importatori tradizionali [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1979/2006]	57,547896 %	—
— Nuovi importatori [articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1979/2006]	5,656152 %	100 %

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/117/CE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) si ripercuotono in maniera significativa sulle entrate fiscali degli Stati membri e perturbano l'attività economica del mercato interno creando flussi di beni non giustificati ed immettendo nel mercato beni a prezzi anormalmente bassi.

(2) Le carenze del regime intracomunitario dell'IVA, in particolare quelle del sistema di scambio delle informazioni sulle cessioni di beni all'interno della Comunità, introdotto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾, sono una delle cause delle frodi. In special modo, il tempo che intercorre tra un'operazione e lo scambio delle relative informazioni nell'ambito del sistema di scambio di informazioni sull'IVA ostacola l'uso efficace delle informazioni stesse ai fini della lotta contro la frode.

(3) Per contrastare con efficacia tali frodi, è necessario che l'amministrazione dello Stato membro nel quale l'IVA è esigibile disponga, entro un termine non superiore a un mese, delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie di beni.

(4) Affinché la verifica incrociata delle informazioni sia utile ai fini della lotta contro la frode, è opportuno far sì che sia il fornitore, sia l'acquirente o il destinatario dichiarino le operazioni intracomunitarie per lo stesso periodo d'imposta.

(5) Tenuto conto dell'evoluzione dell'ambiente e degli strumenti di lavoro degli operatori, è opportuno accertarsi che tali dichiarazioni, per ridurre al minimo i loro oneri amministrativi, possano essere rese mediante procedure elettroniche semplici.

(6) Per mantenere l'equilibrio tra gli obiettivi della Comunità in materia di lotta contro la frode fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi degli operatori economici, occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di autorizzare gli operatori a presentare a cadenza trimestrale gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni, laddove il relativo importo non sia significativo. Gli Stati membri che desiderano organizzare un'entrata in applicazione graduale di tale possibilità dovrebbero potere, a titolo transitorio, fissare il suddetto importo ad un livello più elevato. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare gli operatori a presentare a cadenza trimestrale le informazioni relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.

(7) La Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione dell'impatto dell'accelerazione dello scambio di informazioni sulla capacità degli Stati membri di lottare contro la frode relativa all'IVA e delle opzioni summenzionate dopo un anno di applicazione delle nuove disposizioni, in particolare per determinare se occorre mantenere tali opzioni.

(8) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista per combattere la frode relativa all'IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione in materia dipende dalle informazioni raccolte dagli altri Stati membri, e possono dunque, a motivo dell'impegno necessario da parte di tutti gli Stati membri, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ Parere espresso il 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE.
- (10) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio⁽¹⁾», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 64, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell'articolo 196, che sono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.

Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.»;

- 2) all'articolo 66 è aggiunto il seguente comma:

«La deroga di cui al primo comma non è tuttavia applicabile alle prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell'articolo 196.»;

- 3) l'articolo 263 è sostituito dal seguente:

«Articolo 263

1. Un elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese e secondo modalità che sono fissate dagli Stati membri.

1 bis. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi, alle condizioni e nei limiti che essi possono stabilire, a presentare l'elenco riepilogativo per ogni trimestre

civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre qualora l'importo totale trimestrale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 265, paragrafo 1, lettera c), non superi né per il trimestre in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale.

La facoltà di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del mese durante il quale l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 265, paragrafo 1, lettera c), supera, per il trimestre in corso, la somma di 50 000 EUR o il suo controvalore in valuta nazionale. In tal caso si stabilisce un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall'inizio del trimestre, entro un termine non superiore a un mese.

1 ter. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono fissare l'importo di cui al paragrafo 1 bis a 100 000 EUR o al suo controvalore in valuta nazionale.

1 quater. Gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e nei limiti che possono stabilire, i soggetti passivi in ordine alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 264, paragrafo 1, lettera d), a presentare l'elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre.

Gli Stati membri possono in particolare richiedere ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 264, paragrafo 1, lettera d), di presentare l'elenco riepilogativo entro il termine risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 1 ter.

2. Gli Stati membri autorizzano e possono esigere che l'elenco riepilogativo di cui al paragrafo 1 sia, alle condizioni da essi definite, presentato mediante trasmissione elettronica di file.»;

- 4) l'articolo 264, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera d), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all'articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale l'imposta è diventata esigibile.

L'importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all'articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale la rettifica viene notificata all'acquirente.»;

(¹) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

5) l'articolo 265, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all'articolo 263, paragrafi da 1 a 1 *ter*, durante il quale l'imposta è diventata esigibile.».

Articolo 2

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2011, una relazione che valuti l'impatto dell'articolo 263, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE, sulla capacità degli Stati membri di lottare contro la frode in relazione all'IVA connessa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari, nonché l'utilità delle opzioni previste ai paragrafi da 1 *bis* a 1 *quater* di detto articolo, corredata, secondo le conclusioni della relazione, di proposte appropriate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

relativa allo stoccaggio sicuro del mercurio metallico non più utilizzato nell'industria dei cloro-alcali

[notificata con il numero C(2008) 8422]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/39/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato una strategia comunitaria sul mercurio ⁽¹⁾.
- (2) L'azione 9 della strategia prevede lo stoccaggio del mercurio dell'industria dei cloro-alcali e impegna la Commissione a studiare la possibilità di concludere un accordo con tale industria.
- (3) Nelle conclusioni del 24 giugno 2005 il Consiglio si è espresso favorevolmente sulla strategia e ha invitato la Commissione a garantire lo stoccaggio o lo smaltimento sicuri del mercurio prodotto anche dall'industria dei cloro-alcali, secondo un calendario coerente con i tempi fissati per la prevista eliminazione graduale delle esportazioni di mercurio.
- (4) Il 14 marzo 2006 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella quale accoglieva positivamente la strategia e invitava la Commissione a intervenire per garantire che tutto il mercurio prodotto dall'industria dei cloro-alcali venisse stoccato in sicurezza.
- (5) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1102/2008, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di alcuni composti e miscele di mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico ⁽²⁾.

- (6) Euro Chlor, l'associazione dei produttori di cloro-alcali, con il sostegno delle imprese che ne fanno parte, ha sottoscritto un impegno a favore dello stoccaggio in sicurezza del mercurio che non è più necessario utilizzare nei processi di produzione dei cloro-alcali (mercurio ritirato dalla produzione). Tutte le imprese dell'industria dei cloro-alcali che operano all'interno della Comunità possono sottoscrivere tale impegno nel rispetto di condizioni oggettive e non discriminatorie.
- (7) La Commissione accoglie con favore gli impegni assunti da euro Chlor, che integrano le disposizioni del regolamento citato in precedenza.
- (8) L'impegno soddisfa i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione sugli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione» ⁽³⁾,

RACCOMANDA:

1. È opportuno che i membri di euro Chlor e tutte le altre imprese dell'industria dei cloro-alcali che operano all'interno della Comunità e che aderiranno all'accordo volontario euro Chlor sullo stoccaggio in sicurezza del mercurio ritirato dalla produzione (cioè il mercurio metallico che non risulta più necessario per il futuro funzionamento degli impianti che utilizzano la tecnica delle celle di mercurio) selezionino con la massima attenzione gli impianti di stoccaggio di tale mercurio e concludano contratti con gli operatori di questo genere di impianti di stoccaggio classificati e autorizzati ad effettuare lo smaltimento di rifiuti pericolosi. I suddetti contratti dovrebbero basarsi su condizioni oggettive e non discriminatorie.

⁽¹⁾ COM(2005) 20 def., del 28.1.2005.

⁽²⁾ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.

⁽³⁾ COM(2002) 412 def., del 17.7.2002.

2. È opportuno che i membri di euro Chlor s'impegnino a rispettare requisiti tecnici di standard elevato per quanto riguarda il confinamento del mercurio, le operazioni di preparazione e riempimento e le attività di carico e scarico dei container.
3. Euro Chlor dovrebbe fornire, a scadenze annue, i dati pertinenti riguardanti il mercurio non utilizzato e ritirato.

Euro Chlor è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.